

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 13

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **UNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. MANTOVANI IVAN	SI
2. BERTI ELISABETTA	SI
3. VANTI LORENZO	SI
4. MANZARI GIULIA	SI
5. STALADMITI O STALAGMITI MARCO	SI
6. MILANI MARTINA	SI
7. CARRAFIELLO VITO	SI
8. FALCON MARCO	SI
9. CARILLO ANNA MARIA	SI
10. SPADONI PIERDANTE	SI
11. PELLICCIARI PIETRO	SI
12. TAGLIAVINI ELISA	SI
13. FERIOLI MARCO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **Nessun convocato risulta assente giustificato**

Partecipa il Segretario Comunale Supplente **ANNA ROSA CICCIA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **IVAN MANTOVANI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori esterni **SANTI FABRIZIO, PARISI PIETRO**

Nomina scrutatori i consiglieri: **VANTI LORENZO, FALCON MARCO, FERIOLI MARCO**.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

La seduta odierna del Consiglio Comunale, in cui viene discusso il presente argomento all'ordine del giorno, si svolge in videoconferenza, ai sensi della normativa vigente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e del Decreto Sindacale n. 9 del 26 maggio 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;

il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020.

il DL 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.

Rilevato

che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020,

solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;

Visto il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 4 dispone che *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*.

l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

Visto il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 5 dispone che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

Vista la propria deliberazione n. 10 della medesima seduta con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e congruaggio su quanto già versato;

altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l'anno 2020 la TARI sia riscossa in base alle tariffe in vigore per l'anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 28/03/2019, n. 18.

l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).

- Considerato che l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ed i provvedimenti ad essa conseguenti hanno imposto l'interruzione di numerose attività economiche, sia nel settore dei servizi, sia in quello della produzione.
- Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.
- Considerato che molte attività economiche saranno caratterizzate da una contrazione della produzione dei rifiuti a causa della chiusura forzata imposta dai decreti sull'emergenza COVID-19, e che tale situazione coinvolge anche le attività inserite in contesti a vocazione turistica che ben difficilmente potranno godere del consueto flusso di presenze.
- Ravvisata la necessità di provvedere al finanziamento delle riduzioni da applicare per le utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 con entrate proprie del bilancio dell'Ente.
- Considerato che al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti interessati dalle misure straordinarie di chiusura e di limitazione delle attività, nonché dei periodi per i quali dette chiusure o limitazioni si sono protratte è necessario coinvolgere l'utenza chiedendo ai contribuenti di produrre una dichiarazione in cui siano riportati tutti gli elementi necessari alla corretta applicazione delle agevolazioni in parola.
- Considerato che l'Ente deve, comunque, provvedere all'emissione dei documenti di pagamento per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 sia riscosso in numero di 3 rate con scadenza:
- prima rata 16/09/2020
 - seconda rata 16/12/2020
 - terza rata 16/02/2021
 - rata unica 16/09/2020

- Dato atto che, così come stabilito dall'articolo 107 del DL 18/2020, comma 5, sopra richiamato il PEF per l'anno 2020 sarà approvato entro i termini stabiliti e che a seguito dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2020 saranno determinati i conguagli per l'anno di imposta 2020 da riscuotere o compensare nei successivi 3 anni a decorrere dal 2021.
- Dato atto che l'oggetto del presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione Consiliare I "Bilancio – Affari Generali – Ambiente" nella seduta del 29 giugno 2020, come da verbale in atti conservato;
- Accertata l'urgenza del presente provvedimento, in funzione dell'imminente approvazione del bilancio di previsione 2020;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa "Economico-Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile;
- Messo in votazione il punto all'ordine del giorno, si ha il seguente esito:
- | | |
|------------|--|
| Presenti | n. 13 Consiglieri |
| Votanti | n. 9 Consiglieri |
| Favorevoli | n. 9 Consiglieri |
| Contrari | n. 0 Consiglieri |
| Astenuti | n. 4 Consiglieri (Spadoni, Pellicciari, Tagliavini e Ferioli del gruppo "UNITinsieme a Monterenzio") |

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa

1. di stabilire che per l'anno 2020 siano confermate le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2019;
2. di stabilire che a seguito dell'approvazione del PEF per l'anno 2020, da effettuarsi entro il 31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 – 2023
3. di stabilire il versamento della TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche effettuato in numero di 3 rate con le seguenti scadenze:
 - a. prima rata 16/09/2020
 - b. seconda rata 16/12/2020
 - c. terza rata 16/02/2021
 - d. rata unica 16/09/2020
4. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 01/07/2020

Per l'immediata eseguibilità del presente atto si rinvia al verbale n. 18 della seduta odierna del Consiglio Comunale.



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 14 del 16/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 16/06/2020

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

D'ERRIGO PATRIZIO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'**

favorevole

Monterenzio, 16/06/2020

non favorevole

Osservazioni: _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'
D'ERRIGO PATRIZIO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Ivan Mantovani

Il Segretario Comunale Supplente
Anna Rosa Ciccia

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **20 luglio 2020** al **04 agosto 2020**

Lì, 20 luglio 2020

La Responsabile dell'Area
"Affari Generali ed Istituzionali"
Maria Teresa Maurizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 01/07/2020

Il Segretario Comunale Supplente
Anna Rosa Ciccia
